

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

LP-03 [MECCATRONICA]

Sede di Bologna

INDICE

- ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO
- ART. 2 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CENTRI DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA DEL CORSO DI STUDIO
- ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI
- ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE
- ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ
- ART. 6 PERCORSO FLESSIBILE
- ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
- ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DALLO STUDENTE
- ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE
- ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ
- TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERO
- ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE
- ART. 12 TIROCINIO CURRICULARE
- ART. 13 PROVA FINALE

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea professionalizzante in Meccatronica occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze:

- Buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta
- Capacità di ragionamento logico
- Conoscenze di base di matematica e scienze come fornite dalle scuole secondarie di secondo grado
- Lingua inglese di livello (almeno) B-1 del Quadro comune europeo per la conoscenza delle lingue. Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto "Modalità di ammissione".

Modalità di ammissione

Il corso di laurea adotta un numero programmato a livello locale (ex art. 2 L. 264/99) parametrato su disponibilità di tirocini, capienza dei laboratori e sulle esigenze del mondo del lavoro.

Il numero dei posti disponibili con riferimento ai centri di erogazione della didattica e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante la definizione di una votazione minima nel test di accesso al corso a numero programmato che ha la sola finalità di verificare le conoscenze richieste per l'accesso.

Agli studenti ammessi al corso con una votazione inferiore rispetto alla prefissata votazione minima, verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo.

L'obbligo formativo aggiuntivo consiste in una attività di approfondimento delle conoscenze di base che deve essere assolto, entro la data limite fissata annualmente dagli Organi Accademici, con il superamento dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo secondo le modalità indicate nel sito web del corso di studio.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi il primo anno di corso non potranno sostenere gli esami degli anni successivi.

Art. 2 Regole di mobilità fra i centri di erogazione della didattica del Corso di Studio

Il corso di studio è articolato in più centri di erogazione della didattica.

L'assegnazione degli studenti ai centri didattici è regolata dal bando d'ammissione e determinata dalla collocazione in graduatoria oltre all'ordine di preferenza espresso durante la candidatura, nel limite dei posti disponibili sui singoli centri. Lo studente può presentare istanza di cambio di centro didattico di assegnazione, previa disponibilità del posto. In caso di più richieste rispetto al numero disponibile di posti si darà precedenza in base all'ordine di presentazione dell'istanza. Il Consiglio di Corso di Studio provvederà ad effettuare la valutazione della carriera e l'accoglimento dell'istanza. Ulteriori criteri e modalità saranno eventualmente stabiliti annualmente e resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Art. 3 Piani di studio individuali

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

Art. 4 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Art. 5 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Per poter svolgere le attività di Tirocinio pratico valutativo 1 e 2 previste al terzo anno di corso, è necessario aver sostenuto tutti gli esami del primo anno, ad eccezione dell'idoneità di lingua inglese.

Art. 6 Percorso flessibile

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo. Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere

Art. 7 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi oppure con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 8 Attività formative a scelta dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte una o più attività formative tra quelle che il Consiglio di Corso di Studio individua annualmente e rende note tramite portale di Ateneo. Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un'attività non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di Corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe

sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Con riferimento ai corsi di studio erogati in lingua diversa dall'italiano, il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in tale lingua.

Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in università estere

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- -analisi del programma svolto
- -valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Con riferimento ai corsi di studio erogati in lingua diversa dall'italiano, il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in tale lingua.

Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia ritenuta coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

Art. 12 Tirocinio curriculare

Il Corso di studio prevede un tirocinio pratico valutativo da svolgersi ai sensi della specifica normativa vigente e secondo le procedure stabilite dal Regolamento generale tirocini di Ateneo.

Art. 13 Prova finale

La prova finale è intesa a verificare la maturità del candidato in relazione alla capacità di identificare e affrontare aspetti concreti in ambiti di interesse della classe, applicando le conoscenze e le abilità acquisite durante il corso di studi, attraverso la predisposizione e l'esposizione di un breve elaborato scritto.

L'esame finale comprende lo svolgimento di due prove pratiche valutative delle competenze professionali acquisite con il corrispondente tirocinio pratico-valutativo, che precedono la prova finale, e sono volte ad accertare l'idoneità del candidato all'esercizio della professione con lo scopo di verificare l'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità, necessarie per l'esercizio in autonomia della professione di perito industriale laureato.

Modalità di svolgimento della prova finale

Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve avere acquisito tutti i crediti formativi per le attività diverse dalla prova finale, distribuiti nelle differenti tipologie secondo le indicazioni del piano didattico, previo superamento della prova pratica valutativa.

La prova finale è redatta dallo studente su un'attività svolta dallo stesso sotto la guida di un docente.

L'attività può essere di tipo progettuale, sperimentale o di approfondimento, e deve essere incentrata su tematiche coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio.

L'argomento della relazione è svolto sotto la supervisione di un docente responsabile di attività formative previste nella programmazione didattica dell'Ateneo.

La valutazione della prova finale (consistente nella produzione dell'elaborato scritto e nella esposizione orale) verrà valutata dalla commissione giudicatrice considerando rigore metodologico, proprietà di linguaggio e padronanza della materia.

Il voto di laurea è espresso in centodecimi. È previsto il conferimento della lode a giudizio unanime della Commissione.

Prova pratica valutativa

La prova pratica valutativa consiste nell'esame della disciplina della professione e nella risoluzione di uno o più problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il corrispondente Tirocinio pratico-valutativo.

La commissione giudicatrice della prova pratica valutativa ha composizione paritetica ed è composta da almeno quattro membri. I membri della commissione sono, per la metà, docenti universitari, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Consiglio del corso di studio, e, per l'altra metà, professionisti di comprovata esperienza, designati dalle rappresentanze professionali competenti, con almeno cinque anni di esercizio nella professione prescelta dallo studente.

Due membri iscritti all'Albo della professione alla quale lo studente si abilita sono invitati a partecipare alla sessione di laurea.

Lo studente supera la prova pratica valutativa con il conseguimento di un giudizio di idoneità, che non concorre a determinare il voto di laurea, e accede alla discussione della tesi di laurea.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.